

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Decreto n. 26/2022

Foggia, 2 febbraio 2022

OGGETTO: D.L. 7.1.2022 n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore) – Art. 3 (Estensione dell'impego delle certificazioni verdi COVID-19) – Modalità attuative dei controlli sugli utenti

Il Procuratore della Repubblica

visto il d.l. 7.1. 2022 n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), il quale all'art. 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19) ha modificato l'art. 9-bis del d.l. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 87/2021) introducendo il comma 1-bis, a norma del quale «fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2¹, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale: ... b) pubblici uffici ..., fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

considerato che ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo, tale disposizione «si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa»;

letto il D.P.C.M. del 21.1.2022, a norma del quale «le esigenze essenziali e primarie della persona, per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b) [dell'art. 9-bis sopra citato] non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ... sono le seguenti: ... d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari ... esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata» (art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21.1.2022);

rilevato che l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) non si applica «ai i testimoni e alle parti del processo», nonché «ai soggetti esenti dalla campagna

Secondo l'art. 9 co. 2 d.l. 52/2021 «le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo».

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute»;

letto il decreto n. 12/2022 del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari in data 31.1.2022, con il quale è stata confermata la delega ai diversi procuratori della Repubblica del distretto per la esecuzione dei controlli alle diverse categorie di obbligati, ribadendosi *«che l'indirizzo prioritario sarà quello di realizzare i più ampi controlli»*, da eseguirsi possibilmente all'atto dell'accesso agli immobili sede degli uffici giudiziari;

richiamate le disposizioni organizzative già dettate dallo scrivente con i provvedimenti di seguito indicati:

- a) il decreto n. 161 del 14.10.2021, a firma congiunta con il Dirigente amministrativo, relativo ai controlli sul personale amministrativo dell'ufficio;
- b) il decreto n. 162 del 14.10.2021, relativo ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19 sui magistrati, professionali e onorari, del circondario;
- c) il decreto n. 2 dell'11.1.2022 con cui i controlli (già in atto sui magistrati e sul personale amministrativo) sono stati estesi anche «ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia», secondo le modalità già vigenti per i precedenti obbligati;
- d) il decreto n. 21 del 1°.2.2022, a firma congiunta con il Dirigente amministrativo, con cui, «a parziale rettifica del decreto n. 6 dell'11.1.2022», è stato disposto che i controlli sul possesso della certificazione verde COVID-19 per i magistrati professionali ed onorari degli uffici giudiziari del circondario, nonché per il personale amministrativo in servizio presso la Procura di Foggia venga effettuato tramite il portale NoiPA (in tal modo esonerando da tali controlli il personale del servizio di vigilanza e consentendo allo stesso di dedicarsi solo ai controlli sulle altre categorie di obbligati);

ribadita la necessità che i controlli sul possesso della certificazione verde siano effettuati al momento dell'accesso alla sede degli uffici giudiziari, demandandone l'esecuzione al personale del servizio di vigilanza secondo le modalità già vigenti per i precedenti obbligati;

sentito il Presidente del Tribunale di Foggia;

nella qualità di delegato del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari,

dispone

che fino al 31.3.2022 il personale del servizio di vigilanza estenda il controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19, al momento dell'accesso agli uffici giudiziari, ANCHE AGLI UTENTI, consentendo l'accesso solo:

- 1) a coloro che esibiscano una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, d.l. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021 (cd. green pass base);
- 2) a coloro che, pur non in possesso di tale certificazione, vogliano accedere agli uffici giudiziari per una delle seguenti ragioni:
 - per la presentazione indifferibile ed urgente di denunzie quali soggetti vittime di reati;
 - per la richiesta di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
 - perché convocati per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale;
 - perché testimoni o parti di un processo;
- 3) a coloro che risultino esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 sarà eseguito secondo le modalità già vigenti per i precedenti obbligati (in particolare per i *«difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»*).

I controlli sul possesso della certificazione verde (e sulle eventuali esenzioni) riguardanti i magistrati (sia professionali che onorari) ed il personale amministrativo saranno eseguiti tramite il portale NoiPA. Pertanto, tali categorie di obbligati sono esclusi dai controlli all'ingresso da parte del personale del servizio di vigilanza, che eseguirà, invece, i controlli su:

- a) difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
- b) utenti, con le eccezioni sopra riportate.

Conservano validità tutte le disposizioni in precedenza emanate con riferimento ai doveri ed alle precauzioni igienico-sanitarie da osservare per contrastare la pandemia da COVID-19, anche ai fini della protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro; in particolare restano in vigore le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura di Foggia e sarà comunicato:

- al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari;
- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Presidente del Tribunale di Foggia;
- a tutti i magistrati, professionali ed onorari, giudicati e requirenti, operanti negli uffici giudiziari del circondario di Foggia;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di foggia;
- al RSPP e al medico competente della Procura di Foggia;
- a tutto il personale del servizio di vigilanza.

il procuratore della Repubblica ludovico vaccaro